

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI COMO

N. di Rep.

In Como, l'anno 2025 (duemilaventicinque) addì () del mese di nei locali della Segreteria Generale del Comune, siti in Via Vittorio Emanuele II, davanti a me _____, Segretario Generale del Comune di Como, autorizzato a rogare il presente atto ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. c) del D.L.gs. n. 267/00, sono comparsi:

- 1) **COMUNE DI COMO** - P.I. 00417480134 e C.F. 80005370137, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ in data _____, avente carica di _____ giusto decreto sindacale _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Como, in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Como, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo e di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in relazione all'assunzione del presente atto.
- 2) _____ con sede legale a _____, C.F./P.I. _____, legalmente rappresentato in questo atto da _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, il quale dichiara di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in relazione all'assunzione del presente atto.

Premesso che

- con deliberazioni n. _____ del _____, la Giunta Comunale ha disposto di procedere ad affidare in concessione d'uso il compendio immobiliare sito in _____;
- con provvedimento dirigenziale n. _____/RG del _____, è stata indetta gara ad evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio immobiliare in oggetto relativamente ai lotti _____ come da bando pubblicato in Albo pretorio in data _____;
- con determinazione dirigenziale n. _____/RG del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a _____ del seguente lotto:
 - Lotto _____ - immobile sito in Como Via _____ n. _____

Ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1) Oggetto

Il COMUNE DI COMO (di seguito "Concedente"), come rappresentato, assegna in concessione a _____ (di seguito nominato "Concessionario"), che come rappresentato accetta in concessione:
- immobile sito in Como Via _____ n. _____ identificato come lotto n. _____ del bando in premessa

Il tutto così censito in Catasto:

CF Comune di Como (CO) Sez. _____ Fg. _____

Part. _____ sub ____ (porzione) zc. __ Cat. __ cl. ____;

Il tutto come meglio individuato nelle planimetrie indicate al presente atto (allegato _____) omessane la lettura per dispensa datamene dalle parti.

L'immobile sopra descritto è concesso a corpo e non a misura e, pertanto, non potrà essere esercitata alcuna azione di lesione, né per aumento, né per diminuzione del canone derivante da qualsiasi errore nella descrizione del bene stesso e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute e accettate espressamente nel loro complesso.

Il Concedente è esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 cod. civ.

Articolo 2) Destinazione dell'immobile

L'unità immobiliare, oggetto della presente concessione, dovrà essere adibita alle attività previste nel Bando (_____), con divieto generale di ogni uso diverso, anche se parziale, senza autorizzazione scritta da parte del Concedente proprietario, pena la decadenza di diritto della concessione stessa per grave inadempimento e salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno subito dal Concedente.

Il concessionario si impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni di legge necessarie all'esercizio dell'attività svolta.

L'unità immobiliare non potrà - in tutto e in parte - essere ceduta né data in comodato, in subconcessione o godimento a terzi, se non a seguito di preventiva autorizzazione da parte del Concedente.

Dal momento che il bene, oggetto della concessione, è sottoposto alla disciplina pubblicistica e si fonda sul rapporto fiduciario, un'eventuale cessione o affitto d'azienda comporta la decadenza del contratto, non operando l'automatico subentro del nuovo soggetto cedente/affittuario nel contratto di concessione dell'immobile.

In tali circostanze il concessionario è tenuto a notificare all'Ente concedente gli intervenuti cessione/affitto d'azienda nel termine di 7 (sette) giorni.

Il Concedente, verificata l'affidabilità del soggetto subentrante, potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di stipulare con esso un nuovo contratto di concessione con le medesime condizioni e scadenza del presente contratto, salva la facoltà di chiedere ulteriori garanzie.

Articolo 3) Consegna dell'immobile

L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative pertinenze, diritti, servitù attive e passive, anche se non dichiarate, apparenti e non apparenti.

Il concessionario dichiara di aver esaminato l'immobile con sopralluogo del _____ e di averlo trovato idoneo al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato.

Il concessionario è custode dell'immobile dato in concessione e si obbliga a conservare lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia.

È in ogni caso fatto divieto al concessionario di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia ad eventuali altri occupanti dello stabile.

Articolo 4) Durata

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del _____ sino al _____.

La concessione potrà essere rinnovata una sola volta per ulteriori 9 anni, previa rideterminazione del canone e verifica della condotta tenuta dal concessionario quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al regolare pagamento del canone e dei rimborsi degli oneri accessori e delle spese per utenze ed all'esecuzione della manutenzione.

Il rinnovo è escluso qualora l'Amministrazione Comunale intenda valorizzare diversamente l'immobile oppure intenda utilizzarlo per finalità di interesse pubblico.

Il rinnovo deve comunque essere formalizzato mediante sottoscrizione di un nuovo atto di concessione.

In ogni caso è consentito al concessionario di recedere in qualsiasi momento dalla concessione con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da inoltrare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail generale del Concedente, disponibile sul sito istituzionale www.comune.como.it.

Alla scadenza naturale o anticipata della presente contratto, in considerazione della natura concessoria del contratto, al concessionario non verrà riconosciuta alcuna indennità per l'eventuale perdita di avviamento.

Articolo 5) Canone

Il concessionario verserà al Concedente un canone annuo di € _____ (euro _____ /00) da corrispondere in rate trimestrali anticipate oltre al rimborso delle spese per gli oneri accessori ed utenze, ove non volturate, ed, anche, per eventuali spese relative a manutenzioni ordinarie non effettuate dal concessionario, sulla scorta del rendiconto predisposto dagli Uffici comunali competenti ed inviato al concessionario con indicazione specifica delle spese.

Detto canone sarà aggiornato su base annua, con decorrenza dal secondo anno di concessione, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

In caso di recesso anticipato del concessionario, il canone è dovuto per l'intero periodo di preavviso. Il Comune potrà autorizzare la corresponsione del canone dovuto mediante compensazione con eventuali importi spesi per l'esecuzione degli interventi edili funzionali alla salvaguardia della struttura degli edifici, così come previsti dal bando di gara e di cui al successivo art. 8.

Il pagamento del canone di concessione non potrà essere sospeso né ritardato da pretese ed eccezioni del concessionario, qualunque ne fosse il titolo.

Resta inteso, e da ambo le parti accettato, che, alla scadenza del presente contratto, nel caso in cui il concessionario continui ad occupare l'immobile nelle more dell'espletamento delle formalità per addivenire ad eventuale rinnovo o per l'individuazione di un nuovo soggetto concessionario, il concessionario, a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo dell'immobile, sarà tenuta alla corresponsione dell'ultimo canone corrisposto in corso di rapporto rivalutato in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Il pagamento per canoni e oneri dovrà essere effettuato dal concessionario esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 6) Manutenzione ordinaria

Sono a carico del concessionario, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del "Regolamento sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare", gli oneri di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle parti comuni e di qualsiasi opera necessaria alla loro conservazione, nonché gli oneri gestionali (pulizia, spese vive, assicurazione etc.).

Gli Uffici del Comune procedono a verifiche per accettare lo stato dell'immobile concesso e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti, come previsto al successivo art. 19.

In caso di inerzia del concessionario ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione PEC di sollecito da parte degli Uffici comunali, il Concedente potrà provvedere direttamente addebitandone i relativi costi al concessionario che dovrà provvedere al relativo rimborso.

Articolo 7) Opere strumentali all'esercizio dell'attività del concessionario

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna innovazione o trasformazione alla cosa concessa senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Eventuali interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e impiantistico, che risultassero necessari o strumentali allo svolgimento specifico delle attività proprie del concessionario, dovranno

essere previamente autorizzati dal Concedente e realizzati a cura e spese del concessionario, il quale si assume ogni responsabilità giuridica al riguardo.

Le parti, inoltre, convengono che sull'Ente concedente non grava alcun obbligo di adeguamento e messa a norma degli impianti e che, pertanto, resterà ad esclusivo carico del concessionario ogni onere e spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Ove per l'esecuzione delle suddette opere fosse previsto il rilascio, da parte delle Pubbliche Autorità, di autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alle relative richieste, restando in ogni caso inibita al concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o l'attività se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni.

Il concessionario sarà tenuto a vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e ad esibire al Comune di Como la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli interventi.

In relazione agli interventi autorizzati ed eseguiti, il Concedente alla scadenza della concessione potrà chiedere la rimessione in pristino stato con oneri a carico del concessionario o lasciare immodificate, senza nulla dovere, quelle opere che ritenesse opportuno mantenere, salvo che non sia diversamente previsto nell'autorizzazione.

Articolo 8) Interventi sull'immobile e manutenzione straordinaria

Sono a carico del concessionario gli oneri connessi alla manutenzione straordinaria dell'immobile.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario, previa presentazione di un progetto da sottoporre all'approvazione dei Settori comunali preposti (Patrimonio ed Edilizia pubblica) che esprimeranno il proprio parere in relazione alla regolarità, congruità e conformità dello stesso e, successivamente all'esecuzione, attesteranno la regolarità e conformità delle opere eseguite.

Oltre all'approvazione del progetto, il Concessionario dovrà ottenere in ogni caso gli eventuali permessi e/o autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti competenti al fine di effettuare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altro tipo di intervento sull'immobile concesso.

Per gli interventi edili funzionali alla salvaguardia della struttura degli edifici, così come previsti dal bando di gara, una volta eseguiti gli interventi, così come da progetto approvato, il Concessionario potrà chiedere di scorporare i relativi oneri finanziari dal canone annuo dovuto per l'importo massimo di € 149.999,00 (ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento comunale sulla gestione del patrimonio immobiliare e della deliberazione di Giunta n. 478 del 30/12/2024), sulla base della documentazione comprovante la spesa sostenuta per la quale è stato acquisito il giudizio di congruità, ivi comprese le fatture con descrizione analitica e puntuale di ciascuna lavorazione effettuata.

Ove il progetto non venga sottoposto ai competenti uffici comunali entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione e gli interventi edili sulla copertura non vengano effettuati entro un anno dalla data di approvazione del progetto, in assenza di valide giustificazioni, il concessionario verrà dichiarato decaduto dal contratto.

Il Concessionario dovrà altresì trasmettere al Comune una relazione dettagliata contenente informazioni sull'appaltatore e sull'appalto che comprenda anche un quadro economico relativo ai lavori preventivati.

Per tale affidamento il Concessionario si assumerà in via esclusiva la responsabilità e gli oneri in materia di sicurezza dei lavori suddetti.

Articolo 9) Oneri accessori e utenze

Al concessionario fanno capo tutti gli oneri accessori per la gestione, la manutenzione ordinaria e il decoro delle parti comuni e le spese riguardanti le utenze, previa - ove possibile - la voltura e/o la nuova installazione dei contatori per le forniture relative a: riscaldamento, acqua, energia elettrica.

In alternativa, il concessionario si impegna a rimborsare gli oneri accessori e le spese sulla scorta del rendiconto predisposto dagli Uffici comunali competenti ed inviato al concessionario con indicazione specifica delle spese nella misura stabilita dalla tabella di cui all'allegato _____ ove sono riportate le quote millesimali da utilizzare per la ripartizione delle spese.

Articolo 10) Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario, in quanto custode dell'immobile dedotto in contratto ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., si assume ogni responsabilità connessa all'utilizzo, alla gestione e alla manutenzione dell'immobile e per eventuali danni a persone e/o cose, che dovessero accadere durante l'utilizzo dell'immobile e/o a causa dello stesso e, in ogni caso, per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività anche ai sensi degli artt. 2049 e 2050 cod. civ., per fatto proprio o dei suoi dipendenti, soci, collaboratori, prestatori d'opera e/o altre persone presenti nei locali a qualsiasi titolo, manlevando il Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.

Il concessionario terrà il Concedente indenne da molestia o pretesa da parte di terzi.

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese all'ottenimento e al mantenimento delle certificazioni necessarie al rispetto delle normative di sicurezza e antincendio, necessarie per lo svolgimento dell'attività, certificazioni che dovranno essere consegnate in copia al Comune concedente.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'affidamento dei contratti di verifica e di controllo periodici degli impianti e di tutti i dispositivi di sicurezza, previsti dalle norme vigenti.

Il concessionario si impegna, prima della stipula del contratto di concessione, a contrarre polizza assicurativa per la responsabilità civile, relativamente ai danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante l'utilizzo dell'immobile e/o a causa dello stesso.

Il concessionario sottoscriverà altresì una polizza assicurativa per la copertura dei rischi locativi di cui all'art. 1588 cod. civ. per danni all'immobile in base al valore di ricostruzione dell'unità immobiliare.

Le suddette polizze dovranno contenere la condizione esplicita che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Como, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento dei premi, nonché l'eventuale mancato rinnovo delle polizze alla loro naturale scadenza. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, la compagnia assicuratrice provvederà ad indennizzare direttamente il Comune di Como, quale proprietario dell'immobile. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Dette polizze assicurative dovranno essere sottoscritte prima della stipula del contratto di concessione e consegnate in copia agli Uffici preposti dell'Ente. In difetto non sarà possibile procedere alla stipulazione del contratto.

Il concessionario esonera espressamente l'Ente concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivargli, anche per eventuale interruzione di servizi, nonché da responsabilità derivante un limitato uso e godimento del bene derivante dalla necessità di effettuare interventi nell'unità immobiliare.

Articolo 11) Revoca della concessione

La presente concessione, ai sensi dell'art. 21 quinques L. n. 241/1990, potrà essere revocata in qualsiasi tempo, del tutto o in parte, per motivate esigenze sopravvenute di pubblico interesse.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il concessionario dovrà rilasciare l'unità immobiliare libera da persone e cose e riconsegnarla al Concedente nello stato di fatto in cui gli è stata concessa, fatto salvo il normale deperimento conseguente all'uso.

In caso di revoca sarà comunque riconosciuto al concessionario il rimborso delle spese, non ancora scomputate dai canoni, sostenute e debitamente documentate per l'esecuzione degli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 8 del presente contratto.

Art. 12) Decadenza della concessione

La decadenza potrà essere pronunciata dal Comune di Como qualora il concessionario:

- sia debitrice morosa nei confronti del Concedente per mancato pagamento del canone e/o oneri accessori maturati;
- non realizzi le opere di manutenzione e gli interventi edili funzionali alla salvaguardia della struttura degli edifici, così come previsti dal bando di gara;
- sub-conceda o dia in godimento in tutto o in parte l'unità immobiliare o comunque la ceda ad altri, anche gratuitamente, senza previa autorizzazione dell'Ente proprietario;
- adibisca l'immobile oggetto di concessione ad utilizzi diversi da quelli previsti dal presente atto dal presente bando;
- in ogni altro caso di violazione delle norme di legge e del presente contratto.

Il provvedimento di decadenza è adottato, previa messa in mora del concessionario e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 8 L. n. 241/90 e s.m.i.

È in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno derivante all'Ente concedente per l'inadempimento posto in essere dal concessionario.

Articolo 13) Scadenza concessione

Alla scadenza naturale della concessione, ovvero alla scadenza anticipata dovuta a revoca o decadenza ovvero a recesso del concessionario, l'immobile dovrà essere restituito libero da persone o cose nello stato di fatto in cui è stato concesso, fatto salvo il normale deperimento conseguente all'uso e senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo in favore del concessionario.

Articolo 14) Garanzia

A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, ivi compreso il regolare pagamento del canone concessorio, il concessionario presta fideiussione bancaria, per un importo di € _____ (_____ /00) pari a n. 1 annualità del canone concessorio.

La suddetta fideiussione bancaria resterà valida ed operante sino alla liberazione del Garante da parte del Comune e dovrà prevedere l'obbligazione in solido del Garante ai sensi dell'art. 1944 comma 1 cod. civ., senza obbligo per il Comune di preventiva escusione del debitore principale e con rinuncia da parte del Garante ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.: la stessa dovrà, inoltre, essere escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo pec.

Detta polizza fideiussoria verrà restituita scaduta la concessione, previa verifica dello stato dell'immobile, una volta riconsegnato, e previo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Sarà, invece, escussa dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il concessionario, nonostante la preventiva diffida ad adempire del Concedente, si sia reso inadempiente anche ad uno solo degli obblighi del contratto.

In caso di escusione della polizza in pendenza di rapporto, il concessionario sarà obbligato a provvedere a prestare nuova fideiussione entro 10 giorni dalla richiesta via pec del Concedente.

Articolo 15) Notifica atti

A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica degli atti ed ai fini della competenza giudiziaria, il concessionario elegge domicilio nell'immobile oggetto di concessione.

Articolo 16) Certificazione energetica

Si dà atto della predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica, Codice Identificativo _____ registrato in data _____ e valido fino al _____, che si allega al presente contratto (allegato n. 2).

Articolo 17) Patto d'integrità

Le parti danno atto di avere sottoscritto patto d'integrità (art. 1 comma 17 L. 190/2012) per la partecipazione alla gara di cui al Bando pubblicato in data _____ per l'assegnazione degli immobili a destinazione scolastica, così come all'allegato 3 del presente contratto.

Articolo 18) Diritto di sopralluogo

In caso di richiesta del Concedente il Concessionario si impegna a consentire il sopralluogo dell'immobile agli incaricati designati dall'Ente. In difetto di risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, gli incaricati dell'Ente procederanno in ogni caso ad effettuare sopralluogo per la verifica della corretta gestione e manutenzione dell'immobile.

Articolo 19) Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese e i diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, e la sua registrazione sono a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, eventuali aggiornamenti catastali e dell'attestato di prestazione energetica, in caso di interventi sull'immobile.

Articolo 20) Privacy

L'informativa generale sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è contenuta nell'allegato n. 3.

Articolo 21) Imputazione pagamenti

In deroga all'art. 1193 cod. civ. il Concedente avrà facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi del concessionario, indipendentemente dalle eventuali diverse indicazioni dello stesso, con precedenza assoluta al rimborso delle spese.

Articolo 22) Norma finale

Qualunque modifica alla presente concessione non potrà farsi che per iscritto.

Il presente rapporto, data la natura del bene concesso, è regolato dalla disciplina pubblicistica.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme in materia.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO**Approvazione specifica di clausole contrattuali**

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. le parti dichiarano di aver esaminato ed espressamente approvato le seguenti clausole: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Allegato 1 planimetria catasto fabbricati
Allegato 2 attestato di prestazione energetica
Allegato 3 patto d'integrità
Allegato 4 informativa trattamento dati personali